

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Sentenza - Istanza per la correzione di errore materiale – Mancato riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio - Non può essere accolta – Inammissibilità - Ragioni.

Cons. Stato, Sez. II, decr. 8 aprile 2022, n. 2590

*“[...] l'errore materiale della sentenza, in quanto tale suscettibile di correzione, è quello relativo alla manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento, consistendo in un fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e pertanto rilevabile immediatamente *ictu oculi* [...], con la precisazione che il relativo procedimento può essere utilizzato anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessoria, anche se a contenuto discrezionale [...], ma giammai per ovviare ad eventuali errori che intervengono nella formazione del giudizio [...];*

*– è stata così ritenuta inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale del capo della sentenza relativo alle spese di giudizio, ostando la natura dell'attività richiesta, la quale implica la formulazione di un nuovo (inammissibile) giudizio di valore, anziché (come consentito) la mera e semplice rilevazione di un'inesattezza o di un'omissione, rilevabile *ictu oculi* in base al tenore letterale e sistematico della sentenza [...].”*

DECRETO COLLEGIALE

sull'istanza di correzione materiale proposta dal Comune di Cattolica in relazione sul ricorso numero di registro generale 2793 del 2014, proposto da

Comune di Cattolica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aluigi, con domicilio eletto presso lo studio Cristina Della Valle in Roma, via Merulana, n. 234;

contro

Gamma Group Spa, Sun Time Sas di Pavon Mabelka & C., non costituite in giudizio;

per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sez. I, n. 601/2013, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza della Sezione n. 175 del 10 gennaio 2022;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale depositata dal Comune di Cattolica;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 il Pres. Carlo Saltelli, nessuno presente per le parti;

Premesso che:

a) con la sentenza n. 175 del 10 gennaio 2022 la Sezione ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Cattolica avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sez. I, n. 601 del 6 settembre 2013 e, per l'effetto, in riforma della stessa, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla Gamma Group s.p.a. e dalla Sun Time s.a.s. di Pavon Mabelka & C. per l'accertamento del loro diritto alla restituzione degli importi corrisposti al Comune di Cattolica per oneri di urbanizzazione e monetizzazione di due posti auto, in relazione al rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso di due unità immobiliari da "commercio al dettaglio" (B 2.1) ad "artigianato dei servizi alla persona", nonché per la conseguente condanna del predetto ente locale alla restituzione di tali importi;

b) nell'accogliere l'appello la Sezione ha altresì condannato in solido le società appellate (ricorrenti in primo grado) al pagamento in favore del Comune di Cattolica delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge;

c) con istanza depositata il 21 gennaio 2022 il Comune di Cattolica ha chiesto la correzione dell'errore materiale da cui sarebbe affetta la predetta sentenza che nel dispositivo, pur condannando in solido le società appellate contumaci al pagamento, in favore del Comune di Cattolica, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, le ha liquidate in soli euro 3.000,00 (tremila), oltre il 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge, *"mentre nella motivazione, al punto 10, in applicazione del principio della soccombenza, all'accoglimento dell'appello, era precisato, che seguiva la condanna delle società appellate al pagamento ... delle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ... si liquidano in euro tremila oltre ..."*, così che sarebbe evidente che tale importo si riferirebbe ad ognuno dei due gradi del giudizio e non a tutti e due i gradi del giudizio, anche se sarebbe stato forse più chiaro inserire "per ogni grado del giudizio", ciò tanto più che il giudice di primo grado aveva liquidato a favore delle appellate €. 3000,00 per il primo grado; del resto, sempre secondo il deducente Comune di Cattolica con un siffatto erroneo dispositivo, di fatto si perverrebbe alla compensazione e non alla vittoria nelle spese dei giudizi, giacché il DM n. 55/2014, per il valore della controversia in questione (ascendente a €. 28.768,32, di cui €. 14.298,00 per monetizzazione parcheggi, €. 6118,16 per oneri di urbanizzazione primaria e €. 8,352,16 per

oneri di urbanizzazione secondaria) prevede compensi in alcun modo inferiori a €. 3.000,00 per ciascun grado di giudizio; è stata pertanto chiesta la correzione del dispositivo nel senso che di chiarire che le spese di lite “per ogni grado de giudizio” sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila) oltre il 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge;

Rilevato che:

-secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, l'errore materiale della sentenza, in quanto tale suscettibile di correzione, è quello relativo alla manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento, consistendo in un fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e pertanto rilevabile immediatamente *ictu oculi* (Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1270; sez. III, 5 settembre 2017, n. 4209), con la precisazione che il relativo procedimento può essere utilizzato anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessoria, anche se a contenuto discrezionale (Cass. Civ., sez. II, 14 febbraio 2019, n. 4319), ma giammai per ovviare ad eventuali errori che intervengono nella formazione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2017, n. 2528; 22 dicembre 2016, n. 5427; 28 luglio 2014, n. 4019);

– è stata così ritenuta inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale del capo della sentenza relativo alle spese di giudizio, ostando la natura dell'attività richiesta, la quale implica la formulazione di un nuovo (inammissibile) giudizio di valore, anziché (come consentito) la mera e semplice rilevazione di un'inesattezza o di un'omissione, rilevabile *ictu oculi* in base al tenore letterale e sistematico della sentenza (Cons. Stato, III, 29 marzo 2019, n. 2104; 14 gennaio 2019, n. 312);

Ritenuto che pertanto, alla stregua dei ricordati principi giurisprudenziali, l'istanza in esame a richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con essa richiedendosi non già di emendare la sentenza da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza rilevabile *ictu oculi*, bensì di procedere alla formulazione di un nuovo (inammissibile) giudizio di valore quanto al capo delle spese che sostituisca quello contenuto nella sentenza asseritamente errata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) dichiara inammissibile l'istanza di correzione materiale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente, Estensore

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

IL SEGRETARIO